

## Sezione 1.01

### **POLIZZA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI D'OPERA - R.C.T/R.C.O**

La presente polizza è stipulata tra il Contraente

<b>AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI RAVENNA- ACER RAVENNA</b>
<b>Viale Farini, 26</b>
<b>48121 Ravenna</b>
<b>CF/PI 00080700396</b>
<b>CIG: 78643857CD</b>

e

<b>Società Assicuratrice</b>
<b>Agenzia di</b>

Durata del contratto

<b>Dalle ore 24.00 del :</b>	<b>31.10.2019</b>
<b>Alle ore 24.00 del :</b>	<b>31.10.2024</b>

Con scadenze dei periodi di assicurazione  
successivi al primo fissati

<b>Alle ore 24.00 di ogni</b>	<b>31.10</b>
-------------------------------	--------------

### SCHEDA DI POLIZZA RCT/O

<b>1.</b>	<b><u>Contraente:</u></b> <b>AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI RAVENNA – ACER RAVENNA</b> VIA FARINI, 26 48121 FERRARA																												
<b>2.</b>	<b><u>Assicurato:</u></b> ACER RAVENNA																												
<b>3.</b>	<b><u>Periodo di Assicurazione:</u></b> dalle ore 24.00 del 31.10.2019 alle ore 24.00 del 31.10.2024 primo periodo dal 31.10.2019 AL 31.10.2020 e successive scadenze al 31/10 di ogni anno																												
<b>4.</b>	<b><u>Elementi per il calcolo del premio</u></b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <tr> <th colspan="3">Calcolo del premio annuo lordo flat</th></tr> <tr> <th style="width: 33%;">Retribuzioni annue lorde</th><th style="width: 33%;">Tasso lordo pro mille (‰)</th><th style="width: 34%;">Premio annuo lordo fisso</th></tr> <tr> <td style="text-align: center;"><b>€ 1.352.947,00</b></td><td style="text-align: center;">.....</td><td style="text-align: center;">€ .....=</td></tr> </table>	Calcolo del premio annuo lordo flat			Retribuzioni annue lorde	Tasso lordo pro mille (‰)	Premio annuo lordo fisso	<b>€ 1.352.947,00</b>	.....	€ .....=																			
Calcolo del premio annuo lordo flat																													
Retribuzioni annue lorde	Tasso lordo pro mille (‰)	Premio annuo lordo fisso																											
<b>€ 1.352.947,00</b>	.....	€ .....=																											
<b>5.</b>	<b><u>Massimali RCT/O:</u></b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width: 50%;"><b>Responsabilità Civile verso Terzi :</b></td><td>€ 7.000.000,00.= per ogni sinistro, con il limite di</td></tr> <tr> <td></td><td>€ 7.000.000,00.= per ogni persona lesa e</td></tr> <tr> <td></td><td>€ 7.000.000,00.= per danni a cose</td></tr> <tr> <td><b>Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro :</b></td><td>€ 7.000.000,00.= per ogni sinistro, con il limite di</td></tr> <tr> <td></td><td>€ 3.000.000,00.= per persona lesa.</td></tr> </table> <p>In caso di sinistro che interessi contemporaneamente le garanzie R.C.T. ed R.C.O., l'esposizione massima della Società non potrà superare € 10.000.000,00=.</p>	<b>Responsabilità Civile verso Terzi :</b>	€ 7.000.000,00.= per ogni sinistro, con il limite di		€ 7.000.000,00.= per ogni persona lesa e		€ 7.000.000,00.= per danni a cose	<b>Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro :</b>	€ 7.000.000,00.= per ogni sinistro, con il limite di		€ 3.000.000,00.= per persona lesa.																		
<b>Responsabilità Civile verso Terzi :</b>	€ 7.000.000,00.= per ogni sinistro, con il limite di																												
	€ 7.000.000,00.= per ogni persona lesa e																												
	€ 7.000.000,00.= per danni a cose																												
<b>Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro :</b>	€ 7.000.000,00.= per ogni sinistro, con il limite di																												
	€ 3.000.000,00.= per persona lesa.																												
<b>6.</b>	<b><u>Franchigia Frontale per sinistro per sinistro (salvo quanto diversamente indicato) :</u></b> euro 500,00 salvo diversa indicazione della tabella seguente																												
<b>7.</b>	<b><u>Limiti di risarcimento e franchigie:</u></b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <tr> <th style="width: 40%;">Descrizione</th><th style="width: 10%;">Scoperto</th><th style="width: 20%;">Franchigia (€)</th><th style="width: 30%;">Massimo Indennizzo €</th></tr> <tr> <td>Ogni e qualsiasi danno</td><td></td><td style="text-align: center;">500,00</td><td>I massimali di polizza</td></tr> <tr> <td>Franchigia RCO</td><td style="text-align: center;">Nessuno</td><td style="text-align: center;">Nessuna</td><td>I massimali di polizza</td></tr> <tr> <td>Danni a fabbricati da cedimento e franamento del terreno</td><td style="text-align: center;">10%</td><td style="text-align: center;">1.500,00</td><td style="text-align: center;">€ 500.000,00</td></tr> <tr> <td>Danni ad altre cose da cedimento e franamento del terreno e vibrazioni</td><td style="text-align: center;">Nessuno</td><td style="text-align: center;">2.000,00</td><td style="text-align: center;">€ 150.000,00</td></tr> <tr> <td>Inquinamento accidentale</td><td style="text-align: center;">10%</td><td style="text-align: center;">2.000,00</td><td style="text-align: center;">€ 500.000,00</td></tr> <tr> <td>Danni da interruzione e sospensione di attività</td><td style="text-align: center;">10%</td><td style="text-align: center;">2.000,00</td><td style="text-align: center;">€ 500.000,00</td></tr> </table>	Descrizione	Scoperto	Franchigia (€)	Massimo Indennizzo €	Ogni e qualsiasi danno		500,00	I massimali di polizza	Franchigia RCO	Nessuno	Nessuna	I massimali di polizza	Danni a fabbricati da cedimento e franamento del terreno	10%	1.500,00	€ 500.000,00	Danni ad altre cose da cedimento e franamento del terreno e vibrazioni	Nessuno	2.000,00	€ 150.000,00	Inquinamento accidentale	10%	2.000,00	€ 500.000,00	Danni da interruzione e sospensione di attività	10%	2.000,00	€ 500.000,00
Descrizione	Scoperto	Franchigia (€)	Massimo Indennizzo €																										
Ogni e qualsiasi danno		500,00	I massimali di polizza																										
Franchigia RCO	Nessuno	Nessuna	I massimali di polizza																										
Danni a fabbricati da cedimento e franamento del terreno	10%	1.500,00	€ 500.000,00																										
Danni ad altre cose da cedimento e franamento del terreno e vibrazioni	Nessuno	2.000,00	€ 150.000,00																										
Inquinamento accidentale	10%	2.000,00	€ 500.000,00																										
Danni da interruzione e sospensione di attività	10%	2.000,00	€ 500.000,00																										

	Danni a condutture ed impianti sotterranei	10%	2.000,00	€ 250.000,00
	Danni da Acquedotti e rete fognaria	Nessuno	1.000,00	€ 250.000,00
	Autoveicoli dei dipendenti in sosta	Nessuno	150,00	€ 250.000,00
	Danni da Incendio	Nessuno	1.000,00	€ 500.000,00
	Danni da Furto	10%	1.000,00	€ 100.000,00
	Danni ai locali ed alle cose di terzi trovantisi nell'ambito dei lavori	10%	2.000,00	€ 200.000,00
	Cose in consegna e custodia	Nessuno	1.000,00	€ 150.000,00

\_\_\_\_\_  
 La Società

\_\_\_\_\_  
 Il Contraente

## Definizioni

Alle seguenti definizioni le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato:

<b>Assicurazione :</b>	La copertura assicurativa offerta dal contratto di assicurazione
<b>Polizza:</b>	Il documento che prova il contratto di assicurazione
<b>Contraente :</b>	Il soggetto che stipula l'assicurazione ed indicato nel frontespizio di polizza
<b>Assicurato :</b>	Il soggetto il cui interesse è protetto dalla Assicurazione.
<b>Ente :</b>	L'Amministrazione Comunale e/o altre Amministrazioni
<b>Società/assicuratori/impresa :</b>	L'impresa assicuratrice nonché le eventuali coassicuratrici;
<b>Broker :</b>	La Aon S.p.A. quale mandatario incaricato ed autorizzato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, ai sensi del Registro Unico degli intermediari di cui all'art. 109 del D. Lgs. 209/2005 s.m.i.. e riconosciuto dalla Società.
<b>Premio :</b>	La somma dovuta dal Contraente alla Società.
<b>Rischio :</b>	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
<b>Massimale per sinistro :</b>	La massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà
<b>Indennizzo/risarcimento:</b>	La somma dovuta dalla Società, in caso di sinistro.
<b>Franchigia :</b>	L'importo di danno espresso in misura fissa - previsto dalle condizioni contrattuali - che rimane a carico esclusivo dell'Assicurato
<b>Scoperto :</b>	L'importo di danno espresso in misura percentuale - previsto dalle condizioni contrattuali - che l'Assicurato tiene a suo carico.
<b>Periodo assicurativo e/o di assicurazione:</b>	Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione annuale dell'assicurazione.
<b>Retribuzione annua lorda (RAL) ai fini del conteggio del premio:</b>	Ammontare delle retribuzioni lorde, erogate a tutto il personale dipendente assicurato presso l'INAIL e quello non INAIL, nonché i corrispettivi pagati al personale non dipendente (agenzie di somministrazione lavoro regolarmente autorizzate, al netto dell'IVA, prestatori di lavoro in forma di collaborazione coordinata e continuativa, stagisti), al netto delle ritenute per oneri previdenziali a carico dell'Ente Assicurato, risultanti dai libri paga e contabili
<b>Sinistro:</b>	Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa
<b>Sinistro in serie:</b>	una pluralità di sinistri derivanti dalla medesima causa o dal medesimo atto e/o da una serie di atti o cause tra loro connessi e che vengono considerati come un singolo sinistro. Se il primo sinistro di una serie come sopra descritta si è verificato prima della decorrenza della presente polizza, tutti i sinistri appartenenti alla medesima serie si intendono esclusi dalle garanzie di polizza
<b>Dipendenti o prestatori di lavoro od operatori:</b>	tutte le persone fisiche di cui, nel rispetto della vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro, l'Assicurato si avvalga nell'esercizio delle sue attività, escluse quelle degli Appaltatori, ma incluse: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) quelle distaccate temporaneamente presso altri enti pubblici o aziende, anche qualora l'attività svolta sia diversa;</li> <li>b) quelle per le quali l'obbligo di corrispondere il premio assicurativo all'INAIL ricada, ai sensi di Legge, su soggetti</li> </ul>

	diversi dal Contraente/Assicurato. Per effetto di questa definizione, qualsiasi riferimento a dipendenti, lavoratori somministrati, parasubordinati, o altri soggetti deve intendersi ad ogni effetto riferito a “ dipendenti o prestatori di lavoro od operatori” di cui alla presente definizione
<b>Cose/beni:</b>	sia gli oggetti materiali sia gli animali che le piante
<b>Danni corporali:</b>	il pregiudizio economico conseguente la lesione e/o la morte di persone, ivi compresi il danno alla salute, o biologico, nonché il danno morale
<b>Danni materiali:</b>	il pregiudizio economico conseguente la distruzione o il danneggiamento di cose

### DESCRIZIONE DEL RISCHIO ASSICURATO

L'Azienda Casa Emilia Romagna (ACER) della Provincia di Ravenna (nel seguito della presente descrizione denominata per brevità Contraente/Assicurato) è un ente pubblico economico dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa, patrimoniale e contabile e la sua attività è disciplinata dalla legge regionale dell'Emilia Romagna n. 24 dell'8 agosto 2001 e ss.mm. e ii., riguardante la "Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo" e dal codice civile.

La seguente descrizione viene riportata a titolo esemplificativo e non limitativo dato che la presente polizza esplica la propria validità per tutti i casi in cui possa essere reclamata una responsabilità anche quale committente, organizzatore, o altro.

Il Contraente/Assicurato svolge l'attività avanti indicati la cui descrizione viene tuttavia riportata a mero titolo esemplificativo e non limitativo della validità dell'assicurazione:

- a) la realizzazione e la gestione di patrimoni immobiliari, propri e altrui, gli interventi di recupero e qualificazione di immobili, compresa la verifica dell'osservanza delle norme contrattuali e dei regolamenti di uso degli alloggi e delle parti comuni;
- b) la fornitura di servizi tecnici, relativi alla programmazione, progettazione, affidamento ed attuazione di interventi edilizi o urbanistici o di programmi complessi;
- c) la gestione di servizi attinenti al soddisfacimento delle esigenze abitative delle famiglie, tra cui le agenzie per la locazione e lo sviluppo di iniziative tese a favorire la mobilità del settore della locazione attraverso il reperimento di alloggi da concedere in locazione.
- d) la realizzazione di interventi edilizi, anche mediante l'acquisto la costruzione ed il recupero di immobili, programmi, integrati o di recupero urbano, di edilizia residenziale, attraverso l'utilizzo di risorse finanziarie proprie e/o provenienti per lo stesso scopo da altri soggetti pubblico o privati;
- e) l'acquisto, vendita e permuta di immobili necessari all'attuazione degli interventi di cui al presente comma;
- f) la progettazione e/o esecuzione di programmi integrati, di recupero urbano, di edilizia residenziale, di opere di edilizia residenziale, sociale, di servizi di pubblico interesse e di urbanizzazioni proprie o per conto di enti pubblici o di privati;
- g) la realizzazione di nuove costruzioni e/o di recupero del patrimonio immobiliare esistente, collegate a programmi di edilizia con finalità sociale;
- h) la stipulazione di convenzioni, anche ai sensi del comma 2 dell'art. 41 della L.R. n. 24/2001, con gli enti locali e con altri enti pubblici o operatori privati per la progettazione e/o realizzazione di quanto previsto nel presente comma;
- i) la realizzazione di immobili allo scopo di locarli o venderli a prezzi competitivi ed economicamente remunerativi;
- j) la prestazione di servizi agli utenti di alloggi in locazione, con particolare riferimento agli anziani e giovani coppie;

- k) la realizzazione, fornitura di servizi diretti o accessori per gli immobili.
- l) manutenzione ordinaria, straordinaria e pronto intervento, sia di carattere edile che impiantistico sia nelle parti comuni che nelle singole unità immobiliari (impianti elettrici, di adduzione del gas, impianti autonomi di riscaldamento e di produzione dell'acqua calda sanitaria);
- m) manutenzione periodica delle unità immobiliari che nel tempo risultano sfitte al fine di renderle disponibili per la successiva riassegnazione; lavori e prestazioni necessarie per la manutenzione ordinaria e straordinaria, la sostituzione e l'adeguamento normativo negli impianti centralizzati di riscaldamento e produzione dell'acqua calda sanitaria, sistemi di evacuazione fumi ed acque di scarico, apparecchiature fisse e mobili di estinzione incendi;
- n) lavori e prestazioni necessarie alla manutenzione di impianti di ascensore e servoscala;
- o) manutenzione delle aree verdi pertinenziali degli edifici di cui sopra;
- p) pulizia degli spazi pertinenziali degli stessi edifici,
- q) prestazione di servizi agli assegnatari di alloggi di ERP e di abitazioni in locazione;
- r) prestazione di servizi integrati per la realizzazione e la successiva gestione di interventi in campo energetico;
- s) attività di mediazione dei conflitti sociali, in particolare per gli assegnatari di edilizia residenziale pubblica;
- t) esercizio di ogni attività strumentale allo svolgimento delle attività inerenti alle politiche abitative in genere o in ogni caso non in contrasto con lo statuto, fermo restando il perseguimento delle finalità sociali;
- u) esercizio della funzione di Centrale di Committenza, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, per conto delle amministrazioni aggiudicatrici e degli altri enti pubblici titolari della proprietà e dei finanziamenti; e inoltre svolge, o può svolgere:
- v) le attività elencate anche in favore di soggetti privati nelle forme contrattuali di diritto civile, secondo criteri di redditività;
- w) attività di gestione manutentiva - in regime di "global service" - di immobili e impianti, per conto di committenti pubblici e/o privati;
- x) attività di gestione condominiale;

il tutto principalmente con riferimento all'ambito territoriale della Provincia di Ravenna, senza tuttavia escluderne lo svolgimento anche in ambiti territoriali diversi - nei limiti di validità territoriale precisati nell'assicurazione - e anche mediante la costituzione o partecipazione di/a società di scopo e avvalendosi delle medesime, cui pertanto deve intendersi estesa, a tutti gli effetti della presente polizza, la qualifica di Assicurato.

Ciò premesso, ferme le esclusioni e le delimitazioni di garanzia precisate in polizza, la presente assicurazione deve intendersi riferita ai rischi della responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato nello svolgimento delle menzionate attività, svolte in qualsiasi forma e con ogni mezzo ritenuto utile o necessario ed ha quindi validità per tutti i casi in cui possa essere reclamata una responsabilità del Contraente/Assicurato, sia diretta che indiretta, anche quale committente, organizzatore o a qualunque altro titolo, potendo l'attività essere svolta direttamente o indirettamente e comportare pertanto il ricorso a prestazioni di soggetti terzi (es.: appaltatori e subappaltatori) con i quali il Contraente/Assicurato non intrattiene rapporti di lavoro subordinato o di parasubordinazione.

Sono compresi i rischi derivanti dalla proprietà, dalla custodia, dall'uso e dalla conduzione di ogni bene, mobile o immobile, di fatto utilizzato, necessario o ritenuto idoneo od utile nello svolgimento dell'attività. Sono altresì comprese, senza eccezioni, tutte le attività connesse, accessorie, collaterali e complementari, anche aventi carattere ricreativo, nessuna esclusa, rispetto a quelle principali e prevalenti sopra indicate, ed inoltre qualsiasi altra attività prevista dallo statuto, anche espletata a nuovo e la cui gravosità non sia stata computata al momento della stipula del contratto, potendo il Contraente/Assicurato assumere, con l'approvazione degli organi competenti, direttamente o a mezzo di enti, consorzi o società, l'esecuzione e la gestione di tutti i servizi e le attività consentiti dalla legge in relazione al proprio status giuridico.

La garanzia è inoltre operante per tutte le attività esercitate dall'Ente per legge, regolamenti o delibere,

compresi i provvedimenti emanati da propri organi, nonché eventuali modifiche e/o integrazioni, esercitate dall'Assicurato per legge, regolamenti o delibere, ecc presenti e future.

L'assicurazione comprende altresì tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali sopra elencate, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata.

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

## **NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE**

### **Art. 01 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscano sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.).

### **Art. 02 - PROVA E MODIFICHE DEL CONTRATTO**

Sul contratto o su qualsiasi altro documento che concede la copertura deve essere indicato l'indirizzo della sede sociale dell'impresa assicuratrice che concede la copertura assicurativa. La polizza e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto.

### **Art. 03 - DURATA DEL CONTRATTO**

L'assicurazione ha decorrenza e scadenza come indicato nel frontespizio di polizza.

Se il contratto viene stipulato per durata superiore ad un anno, la Società ed il Contraente hanno la facoltà di risolverlo, alla scadenza di ciascun periodo assicurativo, mediante lettera raccomandata, telegramma o posta elettronica certificata (PEC) da inviarsi almeno 6 mesi prima della scadenza.

Ai sensi delle norme vigenti in materia di contratti pubblici, si conviene che nell'ipotesi di risoluzione del contratto alla prima scadenza annuale dello stesso o a quelle successive o alla scadenza del contratto stesso, e' in ogni caso facoltà della Contraente chiedere ed ottenere dalla Società una proroga della presente assicurazione fino al completo espletamento delle procedure d'aggiudicazione della nuova assicurazione e comunque per un periodo di 6 mesi.

La Società s'impegna a prorogare l'assicurazione, per il periodo suddetto, alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche, in vigore ed il relativo rateo di premio verrà corrisposto entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della relativa appendice ritenuta corretta.

Qualora siano previsti in polizza limiti di indennizzo annuali, franchigie e quant'altro, gli stessi verranno ridotti in proporzione alla durata della proroga rispetto alla durata annuale, salvo diversi accordi fra le parti, intercorsi al momento della richiesta di proroga.

### **Art. 04 - PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA**

A parziale deroga dell'Art.1901 del Codice Civile, il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 60 giorni dalla data della decorrenza della polizza; se il Contraente non paga il premio entro 60 giorni, l'effetto dell'assicurazione decorre dalle ore 24.00 del giorno di pagamento del premio.

Se, il Contraente non paga il premio per le rate successive entro il 60° giorno dalla scadenza, la garanzia resta sospesa dalle ore 24:00 del sessantesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24:00 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, ferme restando le scadenze successive stabilite.

Se, il Contraente non paga il premio per le proroghe, rinnovi, e variazioni onerose, entro il 60° giorno dall'effetto, la garanzia resta sospesa dalle ore 24:00 del sessantesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24:00 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto.

Ai sensi dell'art. 48 e 48 bis del DPR 602/1973 la Società da atto che:

- l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto;
- Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

L'Assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il Contraente deve effettuare in capo all'aggiudicatario della presente polizza circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, ex artt. 11 e 12 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti nel presente articolo in relazione al pagamento della prima rata.



#### Art. 05 - MASSIMALI DI GARANZIA

La Società, sulla base delle presenti condizioni, presta l'assicurazione fino alla concorrenza delle seguenti somme (massime):

<b>Responsabilità Civile verso Terzi :</b>	€ 7.000.000,00.= per ogni sinistro, con il limite di
	€ 7.000.000,00.= per ogni persona lesa e
	€ 7.000.000,00.= per danni a cose
<b>Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro :</b>	€ 7.000.000,00.= per ogni sinistro, con il limite di
	€ 3.000.000,00.= per persona lesa.
In caso di sinistro che interessi contemporaneamente le garanzie R.C.T. ed R.C.O., l'esposizione massima della Società non potrà superare € 10.000.000,00	

#### Art. 06 - VARIAZIONI DI RISCHIO

Qualora nel corso del contratto si verificano variazioni che modificano il rischio, la Società può richiedere la relativa modificazione delle condizioni in corso.

Nel caso in cui l'Assicurato non accetti le nuove condizioni, la Società, nei termini di 30 giorni dalla ricevuta comunicazione di non accettazione delle nuove condizioni, ha diritto di recedere dal contratto, con preavviso di 60 giorni. Se la variazione implica diminuzione di rischio, il premio è ridotto in proporzione a partire dalla data di comunicazione fatta dal Contraente.

A parziale deroga dell'art. 01 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - l'omissione della dichiarazione da parte dell'Assicurato e/o del Contraente di una circostanza aggravante del rischio, come le incomplete ed inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione della polizza e durante il corso della medesima, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l'intesa che il Contraente avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

#### Art. 07 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI DEL CONTRAENTE ALLA SOCIETA'

Tutte le comunicazioni alle quali l'Assicurato è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata, telex, fax, posta elettronica, posta elettronica certificata, o altro mezzo idoneo, indirizzate al Broker.

#### Art. 08 - REGOLAZIONE E CONGUAGLIO DEL PREMIO

La presente polizza non è soggetta a regolazione del premio.

#### Art. 09 - ELEMENTI PER IL CALCOLO DEL PREMIO – PREMIO ANNUO E PREMIO MINIMO

Fatto salvo quanto previsto all'art. 06 – Variazioni di rischio -, il premio annuo è calcolato applicando il tasso, che rimane fisso per tutta la durata del contratto, al valore delle retribuzioni erogate, come di seguito specificato:

Retribuzione annua lorda €	Tasso finito pro-mille	Premio annuo lordo €
€ 1.352.947,00		

#### Art. 10 - OBBLIGHI DEL CONTRAENTE IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro l'ufficio del Contraente competente alla gestione del contratto, deve darne notizia alla Società, tramite l'Agenzia cui è assegnata la polizza od il Broker, entro 30 giorni da quando ne è venuto a conoscenza. L'obbligo di denuncia riguarda esclusivamente gli eventi per i quali interviene richiesta di risarcimento di danni da parte di terzi o vi sia attivazione di un'Autorità Giudiziaria. Tuttavia è concessa facoltà al Contraente di denunciare tutte quelle circostanze che presumibilmente potranno dar luogo a richiesta di risarcimento e la Società accetta fin d'ora tale notifica come denuncia di sinistro ancorché non

vi sia ancora stata richiesta scritta da parte del terzo.

Ai fini della garanzia RCO l'Assicurato deve denunciare soltanto i sinistri mortali e quelli per i quali ha luogo l'inchiesta giudiziaria/amministrativa a norma di Legge; in quest'ultimo caso il termine decorre dal giorno in cui l'Assicurato ha ricevuto l'avviso per l'inchiesta. Fermi restando i termini della denuncia del sinistro previsti nel presente articolo, del pari l'Assicurato deve dare comunicazione alla Società di qualunque domanda od azione proposta dall'infortunato o suoi aventi diritto o terzi, nonché da parte dell'INAIL, qualora questa esercitasse diritto di surroga a sensi del DPR 30.06.1965, n. 1124 e successive modifiche ed integrazioni, trasmettendo tempestivamente atti, documenti, notizie e quant'altro riguardi la vertenza.

#### **Art. 11 - GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO**

La Società assume la gestione delle vertenze tanto in sede giudiziale che stragiudiziale, compresa mediazione, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti od azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Tuttavia in caso di definizione transativa del danno, la società, a richiesta dell'Assicurato, e ferma ogni altra condizione di polizza, continuerà a proprie spese la gestione in sede civile e penale della vertenza fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova al momento dell'avvenuta transazione. La Società deve in ogni caso evitare qualsiasi pregiudizio alla difesa dei diritti dell'Assicurato.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

La Società non riconosce ed assume spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati. La Società non risponde di multe od ammende.

#### **Art. 12 - RECESSO DAL CONTRATTO DOPO OGNI DENUNCIA DI SINISTRO**

Dopo ogni denuncia di sinistro e sino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo/risarcimento, la Società può recedere dal contratto, mediante lettera raccomandata, telegramma o posta elettronica certificata (PEC), con preavviso di 6 mesi. In tal caso la Società mette a disposizione del Contraente la quota di premio relativa al periodo di rischio pagato e non goduto, esclusi soltanto le imposte ed ogni altro onere di carattere tributario.

Anche l'Assicurato/Contraente può recedere dal contratto, con le stesse modalità sopraindicate, nel periodo intercorrente tra ogni denuncia di sinistro ed il sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo/risarcimento dovuto, fermo il diritto al rimborso del premio, al netto delle imposte ed ogni altro onere di carattere tributario relativi al periodo di rischio pagato e non goduto.

La riscossione di premi, o rate di premio, venuti a scadenza dopo il recesso per sinistro o qualunque altro atto della Società e/o del Contraente, non possono essere interpretati come rispettiva rinuncia a valersi della facoltà di recesso. Resta inteso che i predetti premi sono dovuti in pro-rata al periodo residuo di validità della polizza venutosi a determinare a seguito del recesso.

#### **Art. 13 - FORO COMPETENTE**

Per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto è competente l'autorità giudiziaria del luogo ove ha sede il Contraente, fatto salvo quanto previsto dal Dlgs 28/2010.

#### **Art. 14 - ONERI FISCALI**

Le imposte e tutti i relativi oneri stabiliti per legge presenti e futuri, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

#### **Art. 15 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE**

Per tutto quanto non è regolato dalla polizza valgono le norme di Legge.

#### **Art. 16 - CLAUSOLA BROKER**

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla società AON S.p.A., iscritta alla Sezione B, di cui al Registro Unico degli Intermediari, ai sensi dell'art. 109, D. Lgs. 209/2005 e s.m.i.

Il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione della presente assicurazione avverrà per il tramite del Broker incaricato.

Il Broker tratterà con la Società Delegataria la quale informerà le Società Coassicuratrici. Queste saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di ordinaria gestione compiuti dalla Società Delegataria per conto comune.

Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, gli Assicuratori danno atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta agli Assicuratori stessi e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker agli Assicuratori si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso. Ai sensi di Legge, gli Assicuratori inoltre, riconoscono che il pagamento dei premi sia fatto tramite il Broker sopra designato e che tale atto è liberatorio per l'Assicurato/Contraente.

Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, le comunicazioni a cui le Parti sono tenute potranno essere fatte anche tramite il Broker, ed in tal caso si intenderanno come fatte all'altra Parte.

Prende altresì atto che non appena scadrà il contratto di brokeraggio assicurativo stipulato dal Contraente con il sopra citato Broker, il Contraente stesso comunicherà alla Società il nominativo dell'eventuale nuovo soggetto affidatario dell'infranominato servizio, nonché le condizioni praticate da quest'ultimo.

Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si precisa che, con riferimento all'art. 118 del D. Lgs. 209/2005 ed all'art. 55 del Regolamento ISVAP n. 5/2006, il Broker è autorizzato ad incassare i premi.

#### **Art. 17 - ALTRE ASSICURAZIONI**

Il contraente non è tenuto a comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni direttamente stipulate per lo stesso Rischio. In caso di Sinistro deve dare comunicazione a tutti gli assicuratori comunicando a ciascuno il nominativo degli altri, ai sensi dell'art. 1910 C.C.. In tal caso, per quanto coperto di assicurazione con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, o in caso di inefficienza delle stesse per qualsiasi motivo, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente polizza. Per quanto efficacemente coperto sia dalla presente polizza sia da altra/e polizza/e, la Società risponderà solo per la parte eventualmente non risarcita dalle predette altra/e polizza/e.

#### **Art. 18 - ELEZIONE DI DOMICILIO**

La società potrà eleggere un domicilio diverso dalla propria sede legale per la notificazione dei sinistri o degli atti giudiziari.

#### **Art. 19 - OBBLIGO DI FORNIRE DATI SULL'ANDAMENTO DEL RISCHIO**

La Società, entro i 30 giorni successivi ad ogni scadenza annuale, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- a) sinistri denunciati (con indicazione della data dell'evento, del nome della controparte, della data della richiesta di risarcimento, della tipologia e descrizione dell'evento stesso);
- b) sinistri riservati (con indicazione del numero e dell'importo a riserva);
- c) sinistri liquidati (con indicazione del numero e dell'importo liquidato);
- d) sinistri respinti e chiusi senza seguito (per quelli respinti mettendo a disposizione, se richiesto, le motivazioni scritte).

La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico, utilizzabile dal Contraente stesso.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate. In particolare, nel caso in cui la Società esercitasse la facoltà di recesso di cui all'art. 12, la statistica dettagliata dei sinistri deve

essere fornita in automatico dalla Società entro e non oltre 30 giorni di calendario dalla data in cui il recesso è stato inviato.

Le predette statistiche possono essere richieste anche successivamente alla scadenza della polizza, fino alla definizione di tutte le pratiche.

La Società si impegna a trasmettere l'aggiornamento dei sinistri entro e non oltre 30 giorni di calendario dalla ricezione della richiesta inviata via fax o posta elettronica dalla Contraente e/o dal Broker.

#### **Art. 20 – COASSICURAZIONE E DELEGA (OPERATIVA NEL SOLO CASO DI COASSICURAZIONE EX ART. 1911 C.C)**

L'assicurazione è ripartita per quote tra le Società indicate nel riparto allegato.

Resta confermato che in caso di sinistro ognuna delle Coassicuratrici concorrerà al pagamento dell'indennizzo in proporzione alla quota da essa assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.

La Spettabile ..... che in forza della presente clausola riceve mandato dalle coassicuratrici indicate nel riparto a firmare in loro nome e per conto tutti gli atti afferenti il presente contratto, viene designata Coassicuratrice Delegataria. Pertanto, le comunicazioni inerenti alla polizza (ivi comprese le comunicazioni relative al recesso o alla disdetta) devono trasmettersi dall'una all'altra parte solo per il tramite della Spettabile Delegataria la cui firma in calce di eventuali futuri atti impegnerà anche le Coassicuratrici.

La Delegataria è anche incaricata dalle Coassicuratrici dell'eventuale esazione dei premi o di importi comunque dovuti dall'Assicurato in dipendenza del contratto, contro rilascio delle relative quietanze, e comunque di ogni obbligazione fra le parti derivanti dal contratto stesso; la Delegataria può sostituire le quietanze eventualmente mancanti delle altre Coassicuratrici con altra propria rilasciata in loro nome.

Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi, accessori e imposte, spettanti a ciascuna Coassicuratrice, risulta dall'apposito prospetto allegato alla presente Polizza.

Il Contraente dichiara di avere affidato la gestione del presente contratto al Broker incaricato; di conseguenza tutti i rapporti inerenti la presente Assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dal Broker incaricato, il quale tratterà con la sola Delegataria; è fatta soltanto eccezione per l'incasso dei premi di polizza il cui pagamento verrà effettuato nei confronti di ciascuna Società.

#### **Art. 21 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

La Società appaltatrice assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento devono riportare nella causale il codice identificativo di gara (CIG) o il CUP. – CIG/CUP .

Qualora la Società non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3. La risoluzione del contratto non andrà comunque a pregiudicare le garanzie relative ai sinistri verificatisi antecedentemente alla data di risoluzione, restando quindi immutato il regolare decorso dell'iter liquidativo.

L'Ente Contraente verifica in occasione di ogni pagamento alla Società e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

La Società si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

#### **Art. 22 – RINUNCIA ALLA RIVALSA**

La Società, per le somme pagate a titolo di risarcimento del danno, rinuncia ad esercitare il diritto di rivalsa nei confronti di Dipendenti e/o Amministratori e/o Collaboratori dell'Ente assicurato, salvo che per il caso di dolo. Resta in ogni caso impregiudicato il diritto di rivalsa spettante all'Ente per legge.

#### **Art.23 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO**

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

#### **Art.24 – VALIDITA' TERRITORIALE**

L'Assicurazione RCT è operante per i danni che avvengano nei territori di tutti i Paesi del Mondo, esclusi USA, Canada e Messico. L'Assicurazione RCO è operante per i danni che avvengano nel mondo intero.

#### **Art. 24.bis – RECESSO PER MANCATO ADEGUAMENTO CONSIP**

L'assicurato, a seguito di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip o accordi quadro resi disponibili da centrali di committenza (art. 1, comma 13, DL 95/2012 convertito in Legge 135/2012 e ss.mm. e ii.), si riserva la facoltà di recedere dall'assicurazione qualora accerti condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'affidatario, nel caso in cui la società non sia disposta ad una revisione del premio in conformità a dette iniziative. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni. In caso di recesso verranno pagate al fornitore le prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle non ancora eseguite.

### **CONDIZIONI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE RCT/RCO**

#### **Art. 25 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**

##### **A) ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge e dei regolamenti pubblici, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatisi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione.

La garanzia è operante anche per fatti gravemente colposi e dolosi commessi da persone delle quali l'Assicurato debba rispondere ai sensi di Legge e del Codice Civile, fatto salvo quanto previsto all'art. 22.

La Società si obbliga inoltre a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare in seguito all'azione di rivalsa promossa da Terzi eventualmente chiamati a risarcire in prima istanza i soggetti danneggiati.

##### **B) ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITA' CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato/Contraente, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- a) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D. P. R. 30 giugno 1965, n. 1124, nonchè del Decreto Legislativo 23/2/2000, n. 38 e successive modifiche ed integrazioni, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti assicurati ai sensi del predetto D.P.R. e addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione
- b) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del Decreto Legislativo 23/2/2000 n. 38 e successive modifiche ed integrazioni, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto a), per morte e per lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivata un'invalidità permanente calcolata sulla base delle tabelle annesse al D. Lgs.Vo n. 38/2000.

L'assicurazione si estende a coloro (studenti, borsisti, stagisti, tirocinanti ecc.) che prestano servizio per addestramento, corsi di istruzione, studi, prove ed altro assicurati contro l'infortuni sul lavoro a norma di legge.

L'assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge; qualora tuttavia l'irregolarità derivi da comprovate inesatte o erronee interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, l'assicurazione conserva la propria validità. La garanzia R.C.O. s'intende inoltre operante anche nel caso in cui i dipendenti, lavoratori parasubordinati e lavoratori di cui al D.Lgs 276/03 soggetti e non soggetti INAIL si trovino nell'ambito dei luoghi di lavoro oltre il normale orario.

Tanto la garanzia RCT quanto la garanzia RCO valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INAIL, dall'INPS, o da Enti similari, siano essi assistenziali e previdenziali, ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222 e, comunque, laddove esperite ai sensi di Legge; è altresì compresa la rivalsa dell'ASL ed AUSL ai sensi delle vigenti Leggi Regionali.

L'assicurazione comprende le malattie professionali, contemplate ai sensi della vigente normativa di Legge, contratte per colpa dell'Assicurato, nonché quelle malattie che fossero riconosciute dalla magistratura come professionali e/o dovute a causa di servizio.

L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino durante il periodo di assicurazione, ma non oltre 24 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro e purché denunciate entro 12 mesi dalla fine del periodo di assicurazione.

Il massimale per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:

- a) per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi, durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale;
- b) per più danni verificatisi in uno stesso periodo di assicurazione.

#### **Esclusioni per la garanzia malattie professionali**

La garanzia non vale:

1. per le ricadute di malattia professionale già precedentemente indennizzata o indennizzabile;
2. per le malattie professionali conseguenti:
  - all'intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte di amministratori o legali rappresentanti dell'impresa;
  - all'intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamento dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte d'amministratori o legali rappresentanti dell'impresa; questa esclusione cessa d'avere effetto successivamente all'adozione d'accorgimenti ragionevolmente idonei, in rapporto alle circostanze di fatto e di diritto, a porre rimedio alla preesistente situazione;
  - per i danni derivanti da mobbing o da bossing.

#### **Art. 26 - PRECISAZIONI SULLA QUALIFICA DI "TERZO"**

Si conviene che non sono considerati terzi i Dipendenti (prestatori di lavoro), limitatamente ai rischi di cui alla precedente assicurazione R.C.O. I Dipendenti sono invece considerati terzi:

- per danni arrecati a cose di loro proprietà;
- qualora subiscano il danno quando non sono in servizio.

Tutte gli altri soggetti dotati di personalità giuridica e fisica sono considerati terzi.

A titolo di maggior precisazione si prende atto fra le parti che sono considerati terzi tutti coloro che, non rientrando nel novero dei prestatori di lavoro, quali sopra indicati, svolgono attività per conto dell'assicurato stesso (manuali e non) a qualsiasi titolo intraprese, nonché per la loro presenza a qualsiasi titolo e/o scopo nell'ambito della attività.

#### **Art. 27 – PRECISAZIONE SUI RISCHI COMPRESI NELL'ASSICURAZIONE R.C.T.**

A titolo esemplificativo ma non limitativo si conferma l'operatività delle seguenti garanzie:

##### **27.1) Committenza auto ed altri veicoli**

L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato ai sensi dell'Art. 2049 C.C. per danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti in relazione alla guida di autoveicoli, ciclomotori e motocicli purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto del Contraente od allo stesso

intestati al P.R.A. ovvero a lui locati.

La garanzia vale anche:

- per i danni corporali cagionati alle persone trasportate.
- per i danni cagionati con l'uso di biciclette, velocipedi.

La garanzia è operante solo dopo esaurimento di ogni eventuale altra copertura o garanzia assicurativa, di cui benefici il proprietario e/o il conducente del veicolo che abbia cagionato il danno.

#### **27.2) Danni a mezzi sotto carico e scarico**

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, ferma restando l'esclusione dei danni alle cose trasportate sui mezzi stessi; sono altresì compresi i danni causati ai veicoli di terzi e dipendenti in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni.

#### **27.3) Autoveicoli, motocicli e ciclomotori dei dipendenti e terzi**

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni cagionati ad autoveicoli, motocicli, ciclomotori, veicoli dei dipendenti e di terzi, con esclusione del furto e dell'incendio, trovantisi in sosta nelle aree adibite a parcheggio fuori o dentro stabilimenti, depositi, magazzini del Contraente ed altro.

Questa estensione di garanzia è prestata con franchigia pari al minimo di polizza e con il massimo risarcimento come stabilito alla tabella di cui all'art. 30.

#### **27.4) Mense/Insegne/distributori automatici**

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni derivanti dalla proprietà ed utilizzo, installazione di cartelli e insegne pubblicitarie ovunque si trovino; dalla proprietà e/o esercizio di distributori automatici di cibi e bevande nonché dalla gestione di spacci, mense aziendali e bar aziendali, compresa la responsabilità derivante da intossicazione causata da cibi e bevande somministrati, anche a prestatori di lavoro

#### **27.5) Carrelli e Macchine Operatrici**

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni derivanti dalla proprietà e/o uso dei carrelli e/o macchine operatrici, compresa la circolazione su aree non soggette alla disciplina della legge n. 209/2005 e ss-mm.ii.

#### **27.6) Installazione e/o Manutenzione - Lavori in economia**

La garanzia comprende la responsabilità civile in capo all'Assicurato per i danni derivanti dall'esecuzione di lavori di installazione e/o manutenzione di impianti anche all'esterno ed anche se in presenza di traffico. Questa garanzia è prestata per lavori di installazione e/o manutenzione di impianti il cui valore del contratto non sia superiore ad Euro 500.000,00.

La copertura è inoltre operante da operazione di pulizia dei locali e manutenzione degli impianti adibiti dall'assicurato all'attività descritta in polizza. Qualora tali attività siano affidate a terzi la garanzia s'intende prestata favore dell'assicurato nella sua qualità di committente dei lavori. Sono comunque esclusi i danni alle cose in oggetto delle suddette operazioni.

#### **27.7) R.C. da Committenza lavori**

Premesso che l'Assicurato può appaltare e sub-appaltare ad altre imprese o persone i lavori di manutenzione dei locali, lavori e/o prestazioni in genere e/o lavori e/o prestazioni attinenti l'attività svolta dall'Assicurato, si conviene che:

- sono compresi i danni causati a terzi da dette imprese e/o persone;  
l'Assicurato e propri dipendenti, dette imprese e loro dipendenti e/o persone sono considerati terzi tra di loro;
- la Società eserciterà il diritto di rivalsa nei confronti dell'appaltatore, solo se autorizzata dall'Assicurato.

#### **27.8) Infortuni subiti dai subappaltatori e loro dipendenti**

Sono considerati terzi, nel limite del massimale previsto per l'assicurazione R.C.O. ed anche per gli infortuni subiti in occasione di lavoro, i subappaltatori ed i loro dipendenti, sempre che dall'evento derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'Art. 583 del Codice Penale. La garanzia comprende comunque i danni provocati da persone non in rapporto di dipendenza con l'Assicurato e della cui opera questi si avvalga nell'esercizio della propria attività.

#### **27.9) Danni a condutture ed impianti sotterranei**

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni alle condutture e agli impianti sotterranei, sempreché il Contraente possa dimostrare di avere eseguito tutte le necessarie e preliminari ispezioni tecniche e controlli.

Sono altresì compresi i danni causati da scavi, posa e reinterro di opere e installazioni in genere fino a 60 giorni successivi all'avvenuta consegna dei lavori, sia se eseguiti dall'Assicurato che commissionati a terzi; in tal caso la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente tali lavori fermo il diritto di rivalsa da parte della Società nei confronti dell'appaltatore. Questa estensione di garanzia è prestata con lo scoperto del 10% con il minimo pari alla franchigia di polizza e con il massimo risarcimento di € 250.000,00 per sinistro e per anno.

#### **27.10) Danni da cedimento o franamento del terreno e vibrazioni**

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni a cose dovuti a cedimento o franamento del terreno, alla condizione che tali danni non derivino da lavori che implicino sotto murature o altre tecniche sostitutive.

Sono compresi in garanzia i danni ai fabbricati ed agli immobili causati da vibrazioni conseguenti ad attività poste in essere dal consorzio su fondi contigui o causati dal continuo transito nelle vicinanze di mezzi pesanti di proprietà del consorzio stesso o di proprietà di imprese terze ai quali sono stati appaltati i lavori; la garanzia opererà a condizioni che la denuncia di sinistro avvenga entro 6 mesi dal termine dei lavori. In tale ultimo caso è previsto il limite di € 150.000,00 per sinistro e periodo assicurativo ed applicazione della franchigia frontale per sinistro.

#### **27.11) Danni da interruzioni o sospensioni di attività**

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.

Questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo pari alla franchigia di polizza e nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimo di € 500.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.

#### **27.12) Danni da furto**

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse - per compiere l'azione delittuosa - di impalcature e ponteggi eretti dall'Assicurato.

#### **27.13) Danni alle cose di terzi**

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni ai locali ed alle cose di terzi trovantisì nell'ambito di esecuzione dei lavori e dei servizi. Questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo pari alla franchigia di polizza per ogni danneggiato.

#### **27.14) Cose in consegna e custodia**

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni alle cose di terzi, consegnate o non consegnate, per le quali l'Assicurato è tenuto a rispondere ai sensi degli Art. 1784 e



1785 bis del Codice Civile per sottrazione, smarrimento, distruzione o deterioramento.

#### **27.15) Responsabilità Civile personale dei Dipendenti ed Amministratori**

La garanzia copre la Responsabilità personale di tutti i dipendenti in genere di ogni ordine e grado dell'Assicurato, degli amministratori e collaboratori tutti per danni arrecati a terzi e ad altri dipendenti in genere in relazione allo svolgimento delle loro mansioni, compresa:

- quella di "responsabile del servizio di protezione e prevenzione per la sicurezza",
- quella di "responsabile dei lavori", di "coordinatore della progettazione dei lavori", di "coordinatore per l'esecuzione dei lavori"

per la responsabilità civile personale a loro incombente ai sensi del Dlgs. 81/2008 e ss.mm.ii.

È altresì compresa la responsabilità civile personale per i danni involontariamente cagionati a terzi conseguenti a violazione della Legge 196/03 e ss. mm. ii. in materia di trattamento e protezione dei dati personali.

Ciò entro i limiti del massimale convenuto in Polizza per sinistro, il quale resta ad ogni effetto unico anche in caso di corresponsabilità delle persone summenzionate con l'Assicurato o fra di loro.

#### **27.16) Responsabilità da Incendio**

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni da incendio a terzi.

#### **27.17) Proprietà e/o conduzione di fabbricati/tensotruttture/aree verdi/cabine elettriche RC da proprietà di fabbricati (in 2° Rischio)**

Il Contraente/Assicurato dichiara di avere stipulato distinta assicurazione "Globale Fabbricati", recante la specifica Sezione di garanzia per la Responsabilità civile derivante da proprietà di fabbricati. Ciò premesso si conviene fra le parti che per la Richiamata RC da proprietà di Fabbricati la presente assicurazione viene prestata in secondo rischio rispetto alla predetta altra assicurazione e deve intendersi pertanto operante **limitatamente alla parte di danno per l'importo eccedente** e nei limiti dei massimali della presente assicurazione.

#### **27.18) Impianti e attrezzature per la segnaletica stradale e pubblica illuminazione**

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla proprietà, manutenzione e funzionamento di impianti e attrezzature per la segnaletica stradale e pubblica illuminazione, compreso i danni dovuti all'errato funzionamento di impianti semaforici in genere.

Sono compresi in garanzia i danni derivanti dalla proprietà delle apparecchiature concesse in comodato o uso a terzi a qualsiasi titolo, e per i danni causati dall'utilizzo di beni che l'assicurato abbia in comodato a qualsiasi titolo.

#### **27.19) Spettacoli/Manifestazioni/Convegni/Riunioni/Fiere/Vigilanza armata/Cani da guardia**

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato dalla organizzazione, gestione e partecipazione a spettacoli, manifestazioni, sagre, feste, convegni, riunioni, fiere esclusi comunque i danni derivati dall'uso di animali, di veicoli e/o natanti a motore, di aeromobili nonché fuochi pirotecnici; è però compresa la responsabilità civile derivante all'assicurato per l'esistenza di servizio di vigilanza con guardie armate e non e della proprietà ed utilizzo di cani da guardia.

#### **27.20) Esecuzione lavori**

La garanzia comprende la responsabilità derivante dalla esecuzione di lavori in genere per la manutenzione e l'esercizio del complesso dei fabbricati, degli impianti e dei materiali, lavori di sistemazione e di manutenzione in genere, ed ogni altro intervento utile e o necessario, nulla escluso o eccettuato, ai fini del mantenimento della funzionalità generale del complesso dei beni (immobili e non) e delle opere in genere, comprese le pertinenze, e/o connesse con l'attività di interesse del contraente.

#### **27.21) Proprietà ed uso di cani**

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla proprietà ed uso di cani.

**27.22) Uffici/Magazzini/Parcheggi/ officine e officine mobili e varie attività**

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla proprietà e gestione di uffici, magazzini, depositi, alloggi, officine, officine mobili, parcheggi, depositi, ecc.

**27.23) Mezzi di trasporto non a motore**

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla proprietà ed uso di mezzi di trasporto meccanici non a motore in genere, quali biciclette, tricicli e furgoncini.

**27.24) Consegna/Prelievo/Rifornimento**

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato da operazioni di consegna, prelievo e rifornimento, dalla proprietà e dalla conduzione di serbatoi di olio combustibile, depositi e/o colonne di distribuzione di carburante per uso dell'Assicurato, cabine di trasformazione o distribuzione di energia elettrica, depositi con cabine di decompressione di gas liquidi e non;

**27.25) Acquedotti/Rete fognaria**

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla proprietà e manutenzione:

- di acquedotti, compresi i danni alle persone da erogazione di acqua alterata.
- dalla rete fognaria, compresi i danni causati da spargimento di acqua solo se conseguenti a rotture accidentali di tubazioni e/o condutture.

**27.26) Antenne radiotelevisive/Recinzioni/Cancelli**

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dall'esistenza di antenne radiotelevisive, di recinzioni in genere, di cancelli anche automatici di porte ad apertura elettronica.

**27.28) Inquinamento accidentale**

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato da inquinamento di acqua, aria e suolo a seguito di rottura accidentale di impianti, serbatoi e condutture dell'Assicurato stesso.

**27.29) Custodia /proprietà di beni mobili e macchinari, terreni**

La garanzia comprende la responsabilità derivante dalla proprietà, custodia, conduzione e/o impiego di qualsiasi bene mobile, senza eccezioni, di macchinari, di macchine operatrici, mezzi di trasporto, sollevamento e movimentazione in genere, anche quando questi si trovino in ubicazioni diverse dalle sedi e dai cantieri, fatta salva la esclusione per i mezzi con copertura obbligatoria RCA.

Si ricomprende la responsabilità derivante dalla proprietà e/o conduzione e/o manutenzione di terreni, boschi, parchi, aree verdi e relative installazioni in genere o eventuali dotazioni, piante ed alberature, compresi lavori di giardinaggio e/o potatura nonché da impiego di prodotto fitosanitari.

**27.30) Responsabilità derivante dal D.Lgs n. 81 del 9 aprile 2008 e ss. mm. ii. e GDPR ( General Data Protection Regulation)**

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi di quanto disposto dal D.lgs 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché quella personale in capo ai dipendenti dell'Assicurato responsabili dei ruoli o delle mansioni definite dal predetto Decreto, comprese le e successive modificazioni ed integrazioni, compresa la normativa comunitaria GDPR (General Data Protection Regulation) in vigore dal 25.05.2018, per la protezione dei dati sensibili;

**27.31) Squadre antiincendio e pronto intervento**

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dall'impiego di squadre antincendio o di pronto intervento in genere;

**27.32) Manutenzione e riparazione veicoli**

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dall'esistenza di officine per l'attività interna di manutenzione e riparazione di veicoli, attrezzature, macchinari, impianti e strumentazione in genere, comprese le officine mobili; dalla proprietà e dalla conduzione di serbatoi di olio combustibile, depositi e/o colonne di distribuzione di carburante per uso dell'Assicurato, cabine di trasformazione o distribuzione di energia elettrica, depositi con cabine di decompressione di gas liquidi e non.

### **27.33) Telelavoro**

L'assicurazione comprende anche la Responsabilità Civile derivante all'assicurato/contraente dall'utilizzo della modalità operativa del telelavoro.

### **Art. 28 - ESCLUSIONI**

L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:

- a) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparata di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili;
- b) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che sia condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e/o che comunque, non abbia compiuto il 16° anno di età;
- c) di qualsiasi natura o da qualunque causa determinati, conseguenti a:
  - inquinamento lento e graduale, infiltrazione, contaminazione di acque, aria, terreni o colture;
  - interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua;
  - alterazioni od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibili di sfruttamento;
- d) da furto, tranne quanto previsto all'art. 27.12);
- e) alle cose sulle quali si eseguono i lavori, limitatamente alla parte direttamente oggetto dei medesimi ;
- f) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
- g) derivanti da malattie che potrebbero manifestarsi in relazione alla Encefalopatia Spongiforme – BSE; la presente esclusione si intende operante anche per la garanzie R.C.O.;
- h) di qualunque natura, comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivanti, seppur in parte, dall'esposizione e/o contatto con l'asbesto, l'amianto e/o qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'asbesto o l'amianto; la presente esclusione si intende operante anche per la garanzia di RCO;
- i) conseguenti a responsabilità derivanti da campi elettromagnetici; La presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O.;
- j) derivanti da scioperi, tumulti, sommosso, atti vandalici, di terrorismo e di sabotaggio; La presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O.;
- k) derivanti da qualsiasi tipo di RC Professionale;
- l) derivanti da perdite finanziarie non conseguenti a danni a persone e/o cose.

### **Art. 29 – FRANCHIGIA, GESTIONE DEGLI SCOPERTI E/O FRANCHIGIE**

Le garanzie di cui alla presente polizza sono prestate con una franchigia fissa per sinistro pari ad Euro 500,00 che abroga eventuali franchigie di importo inferiore contenute nelle condizioni contrattuali.

La Società si impegna a liquidare al terzo danneggiato l'importo del danno al lordo di eventuali scoperti o franchigie contrattualmente previste, nonché liquidare anche i danni non superiori per valore agli scoperti o franchigie.

Ogni dodici mesi dalla data di decorrenza del contratto, la Società si impegna a far pervenire alla Contraente tramite lettera raccomandata R/R l'elenco dei sinistri quietanzati e liquidati con indicazione degli importi in franchigia da recuperare ed indicazione, per ciascun sinistro quietanzato e liquidato, dei seguenti dati:

- numero del sinistro
- data di denuncia del sinistro
- data di liquidazione del sinistro
- importo quietanzato e liquidato al terzo danneggiato
- documento provante il risarcimento (a titolo meramente esemplificativo, copia della quietanza sottoscritta, oppure copia dell'ordine di pagamento oppure copia di qualunque altro documento equipollente)
- importo da recuperare nei confronti della Contraente.

La Contraente si impegna a provvedere al pagamento di quanto dovuto a titolo di rimborso entro 90 giorni dal ricevimento della corretta richiesta scritta da parte della Società.

Qualora la polizza dovesse essere disdetta per qualunque motivo prima della scadenza contrattuale, gli importi di cui sopra verranno richiesti dalla Società in data successiva alla quietanza e liquidazione di ogni singolo danno e la Contraente si impegna a provvedere al pagamento entro 30 giorni dalla richiesta.

### **Art. 30 – LIMITI DI RISARCIMENTO, SCOPERTI E FRANCHIGIE**

La Società liquiderà i danni con l'applicazione per le garanzie sotto riportate dei relativi sottolimiti, franchigie e scoperti. Resta inteso che, fatte salve le garanzie sotto riportate, nessun altro limite, scoperto e/o franchigia potranno essere applicati alla liquidazione del danno.

Descrizione	Scoperto	Franchigia (€)	Massimo Indennizzo €
Ogni e qualsiasi danno		500,00	I massimali di polizza
Franchigia RCO	Nessuno	Nessuna	I massimali di polizza
Danni a fabbricati da cedimento e franamento del terreno	10%	1.500,00	€ 500.000,00
Danni ad altre cose da cedimento e franamento del terreno e vibrazioni	Nessuno	2.000,00	€ 150.000,00
Inquinamento accidentale	10%	2.000,00	€ 500.000,00
Danni da interruzione e sospensione di attività	10%	2.000,00	€ 500.000,00
Danni a condutture ed impianti sotterranei	10%	2.000,00	€ 250.000,00
Danni da Acquedotti e rete fognaria	Nessuno	1.000,00	€ 250.000,00
Autoveicoli dei dipendenti in sosta	Nessuno	150,00	€ 250.000,00
Danni da Incendio	Nessuno	1.000,00	€ 500.000,00
Danni da Furto	10%	1.000,00	€ 100.000,00
Danni ai locali ed alle cose di terzi trovantisì nell'ambito dei lavori	10%	2.000,00	€ 200.000,00
Cose in consegna e custodia	Nessuno	1.000,00	€ 150.000,00

La Società

Il Contraente

### **Dichiarazione del Contraente Agli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile**

Agli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile, il Contraente dichiara di approvare le disposizioni degli articoli delle Condizioni Generali di Assicurazione qui sotto richiamati:

- Art. 05 – Massimale**
- Art. 06 - Variazioni di rischio**
- Art. 10 - Obblighi del Contraente in caso di sinistro**
- Art. 12 - Recesso dal contratto**
- Art. 13 - Foro competente**
- Art. 17 - Altre Assicurazioni**
- Art. 24 - Validità Territoriale**
- Art. 26 – Precisazioni sulla qualifica di terzo**
- Art. 28 - Esclusioni**
- Art. 29 – Franchigia**
- Art. 30 - Limiti di risarcimento, scoperti e franchigie**

---

La Società

---

Il Contraente